

DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO

Il Bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- Predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e di quanto previsto dal principio 4/4 allegato al medesimo decreto;
- Composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione e nota integrativa);
- Riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- Predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- Approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. Come evidenziato *infra*, è però necessario che le operazioni infragruppo vengano comunicate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e per l'approvazione del bilancio consolidato.

Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

1. Operazioni reciproche

Il Bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Bovezzo), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminate le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi-ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti-debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessioni di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Al fine di ridurre i disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire al Comune di Bovezzo e agli altri componenti del Gruppo, una lista di operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio.

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 si fa rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del gruppo Ente locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

E' consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

3. Debiti/Crediti di durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali

In considerazione di quanto previsto dall'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro del consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del gruppo Comune di Bovezzo riportino il dettaglio delle voci di debito/credito dettagliate come sopra.

E' inoltre utile inviare al Comune di Bovezzo la scheda contabile (mastri) cliente/fornitore del dettaglio dei movimenti contabili che hanno alimentato il conto e il saldo finale dello stesso.

4. Strumenti finanziari derivati

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

E' pertanto necessario che le note integrative dei componenti del gruppo Comune di Bovezzo riportino in maniera analitica le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

5. Svalutazione crediti ed accantonamenti per rischi

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare nella nota integrativa la composizione delle voci "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

6. Proventi e oneri straordinari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo.

E' necessario pertanto che le note integrative dei componenti del Gruppo Comune di Bovezzo riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

7. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Bovezzo

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi nella nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Bovezzo per ciascun servizio espletato.

E' altresì necessario individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Bovezzo e agli altri componenti del gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del gruppo.

8. Spesa per il personale

E' necessario che ciascun componente del Gruppo indichi nella nota integrativa la spesa del personale utilizzata a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Dovrà altresì essere indicato il numero dei dipendenti suddiviso tra dirigenti, personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti al 31 dicembre dell'esercizio oggetto di consolidamento.

9. Interessi ed altri oneri finanziari

E' necessario che ciascun componente del gruppo indichi nella nota integrativa, in maniera analitica, la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

10. Altro

Lo stato Patrimoniale consolidato Attivo, alla voce B) III 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2). Non tutti i bilanci delle singole società indicavano tale suddivisione. Pertanto si chiede di indicarli distintamente nella nota integrativa.